



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 luglio 2010  
(OR. en)**

**11557/10**

**ECOFIN 416  
ATO 32**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:                   REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'assistenza finanziaria dell'Unione per la disattivazione delle unità 1 - 4 della centrale nucleare Kozloduy in Bulgaria "Programma Kozloduy"

---

**REGOLAMENTO (EURATOM) N. .../2010 DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativo all'assistenza finanziaria dell'Unione per la disattivazione  
delle unità 1, 2, 3 e 4 della centrale nucleare Kozloduy in Bulgaria  
(Programma Kozloduy)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la richiesta di un finanziamento supplementare presentata dalla Bulgaria,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Parere del 20 maggio 2010 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*).

considerando quanto segue:

- (1) Durante i negoziati di adesione del 2005 la Bulgaria ha accettato di chiudere le unità 1 e 2 e le unità 3 e 4 della centrale nucleare di Kozloduy, rispettivamente entro il 31 dicembre 2002 ed entro il 31 dicembre 2006, e a disattivare successivamente dette unità. L'Unione europea ha dichiarato la sua volontà di continuare a fornire un'assistenza finanziaria fino al 2009 in prosecuzione degli aiuti di preadesione di cui al programma Phare a sostegno dello sforzo di disattivazione intrapreso dalla Bulgaria.
- (2) In considerazione dell'impegno della Bulgaria a chiudere l'unità 3 e l'unità 4 della centrale nucleare di Kozloduy l'articolo 30 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (in prosieguo "atto di adesione del 2005") e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, ha stabilito un programma di assistenza (in prosieguo "programma Kozloduy") dotato di un bilancio di 210 milioni di EUR per il periodo 2007-2009. Tale programma comprendeva un'assistenza destinata a coprire la perdita di capacità causata dalla chiusura della centrale nucleare di Kozloduy.
- (3) Da diversi anni sono stati istituiti fondi internazionali di sostegno alla disattivazione gestiti dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) il cui principale contribuente è l'Unione.

- (4) L'Unione riconosce gli sforzi realizzati ed i buoni progressi compiuti dalla Bulgaria nella fase preparatoria della disattivazione prevista dal programma Kozloduy utilizzando i fondi dell'Unione attivati fino al 2009 e la necessità di un sostegno finanziario supplementare per gli anni successivi al 2009 al fine di proseguire le operazioni effettive di disattivazione, conformemente all'atto di adesione del 2005, nel rispetto delle più rigorose norme di sicurezza.
- (5) Inoltre è importante utilizzare le risorse proprie della centrale nucleare di Kozloduy, in quanto ciò contribuisce a rendere disponibili le competenze, capacità e conoscenze specialistiche necessarie ed allo stesso tempo attenua l'impatto sociale ed economico della chiusura anticipata, nella misura in cui si continua ad utilizzare il personale dalla centrale nucleare chiusa. Il proseguimento del sostegno finanziario è quindi importante per garantire il rispetto delle norme necessarie in materia di sicurezza, sanità e ambiente.
- (6) L'Unione riconosce inoltre la necessità di un sostegno finanziario che consenta di portare avanti misure di attenuazione nel settore dell'energia, vista l'entità della perdita di capacità risultante dalla chiusura delle unità nucleari e il relativo impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nella regione.
- (7) L'Unione riconosce la necessità di affermare gli effetti di un impatto ambientale più significativo e dell'aumento delle emissioni dovuti ad una capacità di sostituzione basata principalmente su un maggior uso delle centrali a lignite.

- (8) Di conseguenza è opportuno prevedere a carico del bilancio generale dell'Unione un importo di 300 milioni di EUR per il finanziamento della disattivazione della centrale nucleare di Kozloduy durante il periodo 2010-2013.
- (9) Gli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione per la disattivazione non dovrebbero comportare distorsioni della concorrenza per le società che forniscono energia elettrica sul mercato dell'energia dell'Unione. Tali stanziamenti dovrebbero inoltre essere utilizzati per finanziare misure di efficienza energetica e di risparmio energetico in linea con l'acquis e con le norme che disciplinano il funzionamento del mercato europeo comune dell'energia.
- (10) L'assistenza finanziaria dovrebbe continuare ad essere messa a disposizione come contributo dell'Unione al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione della centrale di Kozloduy gestito dalla BERS.
- (11) Tra i compiti della BERS figurano la gestione dei fondi pubblici assegnati ai programmi di disattivazione delle unità nucleari soggetti a chiusura a seguito di accordi siglati nel quadro dell'adesione. La BERS controlla la gestione finanziaria di questi programmi per ottimizzare l'utilizzazione dei fondi pubblici. Svolge inoltre le funzioni di bilancio assegnate dalla Commissione conformemente alle disposizioni Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>1</sup> (il regolamento finanziario).

---

<sup>1</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

- (12) Per garantire la massima efficienza e ridurre al minimo le possibili conseguenze ambientali, la disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy dovrebbe essere effettuata ricorrendo alle migliori competenze tecniche disponibili e tenendo debito conto della natura e delle specifiche tecnologiche delle unità destinate alla chiusura.
- (13) La disattivazione della centrale nucleare di Kozloduy sarà effettuata in conformità alla normativa in materia ambientale, in particolare alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati<sup>1</sup>.
- (14) Il rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia nell'utilizzo dei fondi concessi dovrebbe essere assicurata mediante la valutazione ed il controllo delle prestazioni dei programmi precedentemente finanziati.

---

<sup>1</sup> GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

- (15) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio di cui al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno inserire nel presente regolamento, per tutta la durata del programma Kozloduy, un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria<sup>1</sup>.
- (16) Ai fini dell'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato istituito dal regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio<sup>2</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> Regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all'applicazione del protocollo n. 9 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, relativo all'unità 1 e all'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 1.).

### *Articolo 1*

Il presente regolamento istituisce il programma (in prosieguo "programma Kozloduy") che fissa le modalità di attuazione del contributo finanziario dell'Unione destinato all'ulteriore processo di disattivazione delle unità 1, 2, 3 e 4 della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria e le conseguenze relative alla loro chiusura anticipata, per quanto riguarda l'ambiente, l'economia e la sicurezza dell'approvvigionamento nella regione.

### *Articolo 2*

Il contributo dell'Unione accordato al programma Kozloduy è concesso al fine di sostenere finanziariamente:

- misure connesse alla disattivazione della centrale nucleare di Kozloduy,
- misure per il ripristino delle condizioni ambientali in linea con l'*acquis* e l'ammodernamento della capacità di produzione convenzionale per sostituire la capacità di produzione dei quattro reattori della centrale, e
- altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al ripristino delle condizioni ambientali e all'ammodernamento dei settori della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia in Bulgaria nonché all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e al miglioramento dell'efficienza energetica in Bulgaria.

### *Articolo 3*

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma Kozloduy per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è di 300 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
3. L'importo degli stanziamenti assegnati al programma Kozloduy può essere modificato nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 per tenere conto dei progressi compiuti nell'attuazione del programma e per garantire che la programmazione e l'assegnazione delle risorse si basino sulle necessità di finanziamento e sulle capacità di assorbimento reali.

### *Articolo 4*

In linea con quanto precisato nell'atto di adesione del 2005, il contributo previsto può, per determinate misure, coprire fino al 100% della spesa totale. Occorre approfondire il massimo impegno per proseguire, da un lato, la pratica del cofinanziamento stabilita nell'ambito dell'assistenza preadesione e dell'assistenza fornita nel periodo 2007-2009 per l'opera di disattivazione da parte della Bulgaria e, dall'altro, attirare cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.

### *Articolo 5*

1. L'assistenza finanziaria per le misure previste dal programma Kozloduy è messa a disposizione come contributo dell'Unione al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione della centrale di Kozloduy, gestito dalla BERS, in conformità con le disposizioni dell'articolo 53 quinquies, lettera d), del regolamento finanziario.
2. Le misure previste dal programma Kozloduy sono adottate in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2.

### *Articolo 6*

1. La Commissione ha il diritto di effettuare direttamente, tramite il suo personale oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, una verifica contabile sull'utilizzo dell'aiuto da eseguire. Tali verifiche possono essere effettuate per tutta la durata dell'accordo tra l'Unione e la BERS sulla messa a disposizione di fondi dell'Unione a beneficio del Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione della centrale di Kozloduy e nei cinque anni successivi alla data di pagamento del saldo. Se del caso, i risultati delle verifiche possono dar luogo a decisioni di recupero da parte della Commissione.

2. Il personale della Commissione e il personale esterno autorizzato dalla Commissione hanno adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per condurre a buon fine le verifiche contabili. Le verifiche riguardano anche lo stadio della procedura di autorizzazione della disattivazione raggiunto.

La Corte dei conti e il Parlamento europeo dispongono degli stessi diritti della Commissione, segnatamente del diritto di accesso.

Inoltre, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro le frodi e altre irregolarità, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può procedere a controlli e verifiche sul posto nell'ambito del programma Kozloduy, ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

3. Nel caso di azioni dell'Unione finanziate nell'ambito del presente regolamento, costituisce "irregolarità", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee<sup>1</sup>, qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che, attraverso una spesa indebita, abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da essa gestiti, o ai bilanci gestiti da altre organizzazioni internazionali per conto dell'Unione o della Comunità.
  
4. Gli accordi conclusi tra l'Unione e la BERS relativi alla messa a disposizione di fondi dell'Unione a beneficio del Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione della centrale di Kozloduy prevedono adeguate disposizioni dirette a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode, la corruzione e altre irregolarità e a permettere alla Commissione, all'OLAF e alla Corte dei conti di effettuare controlli sul posto.

#### *Articolo 7*

La Commissione garantisce l'esecuzione del presente regolamento e presenta relazioni periodiche al Parlamento europeo e al Consiglio. Effettua una valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3.

---

<sup>1</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

*Articolo 8*

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (Euratom) n. 549/2007.
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 549/2007.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---